



Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Premessa

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce nel momento in cui l'aderente ha maturato i requisiti di pensionamento stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che lo stesso possa vantare almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

E' possibile percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita e/o in forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. In particolare, l'aderente può scegliere di percepire la prestazione:

- interamente in rendita (100%);
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato) e parte in rendita.

L'aderente può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale esclusivamente nei casi in cui si sia iscritto alla previdenza complementare prima del 28 aprile 1993, oppure l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335¹.

La rendita

Dal momento di attivazione e per tutta la durata della vita, verrà pagata periodicamente al richiedente una pensione complementare (rendita), cioè una somma calcolata in base al capitale che lo stesso avrà accumulato e alla sua età al momento della richiesta. La "trasformazione" del capitale in rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita Fondaereo ha sottoscritto una convenzione con la compagnia assicurativa UnipolSAI Assicurazioni Spa avente scadenza 30/06/2025.

La suddetta convenzione permette, al momento della richiesta della prestazione pensionistica complementare, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita.

Tipologia rendita	Descrizione della tipologia e finalità
1. Vitalizia immediata	Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita; è adatta a chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti.
2. Reversibile	Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente al suo decesso al soggetto beneficiario indicato (reversionario) se superstite e finché in vita. E' adatta a chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
3. Certa per 5 o 10 anni	Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita, o, in caso di suo decesso, al soggetto beneficiario indicato fino al 5° o 10° anno dalla decorrenza. E' adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo di tempo definito. Il beneficiario può essere modificato anche dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
4. Controassicurata	Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il capitale sarà pari alla differenza (se positiva) fra il premio

¹ L'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2020 è pari a € 5.977,79.

	versato all'assicurazione per la posizione individuale e la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
5. Vitalizia LTC (Long Term Care)	Rendita vitalizia immediata con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere richiesta solo per aderenti con età assicurativa non superiore a 70 anni ed è condizionata alla preventiva valutazione da parte della compagnia assicuratrice che può rifiutare il rischio. E' adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. Il valore della rendita in capo all'aderente raddoppia in caso sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. Il raddoppio tuttavia termina al decesso dell'aderente, non è reversibile né pagabile in modo certo.

La rendita verrà erogata in via posticipata con la possibilità di scegliere fra le seguenti rateazioni: annuale, semestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.

Ogni anno ciascun percettore della rendita dovrà produrre alla compagnia il certificato di esistenza in vita o l'eventuale ulteriore documentazione prevista nella convenzione.

Decorrenza e durata della rendita

La rendita decorre dal momento del pagamento del premio unico alla compagnia assicurativa. La prima rata viene corrisposta entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio, insieme alle rate di rendita eventualmente già scadute, senza corresponsione di interessi legali.

Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'aderente o del reversionario, fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto in relazione alla tipologia 3 sopra indicata. Nella convenzione è previsto che venga corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'aderente, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.

La perdita di autosufficienza

La perdita di autosufficienza avviene quando l'aderente, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un'altra persona "atti elementari della vita quotidiana" come definiti nella convenzione.

Ai fini dell'inserimento di ciascun aderente in assicurazione, Fondaereo fornirà un questionario sanitario, su modello fornito dalla compagnia assicurativa, che dovrà essere compilato e sottoscritto dall'aderente stesso per valutare l'assumibilità del rischio da parte della compagnia assicurativa.

I costi

Caricamenti su ogni premio unico:	1,30%
Caricamento implicito per la componente del coefficiente di rendita relativa alla garanzia di raddoppio della rendita in caso di LTC	5,00%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata	
Commissione di gestione annua:	0,90%
Costi di erogazione della rendita: non sono previsti costi	

Per ogni ulteriore informazione sulle rendite si rinvia alla convenzione disponibile sul sito www.fondaereo.it.

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta di rendita al Fondo.